MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

VISTO l'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per il quale, annualmente, devono essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) a favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali), disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"* che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte medesima;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"* che individua gli atti delle amministrazioni statali sui quali l'Ufficio competente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO l'articolo 21, comma 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nella parte in cui è previsto che *"Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente";*

VISTA, pertanto, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 ed in particolare la tabella 4;

VISTO l'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per il quale "*Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2023 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

VISTE le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nell'annualità 2017, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni, vigenti alla data del 31 dicembre 2022 per effetto della proroga *ope legis* disposta per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 446, lett. h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 1, comma 294 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 26-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, indicate nel seguente prospetto con gli estremi dei pertinenti decreti di approvazione e atti di controllo:

Regione	Decreto Direttoriale di approvazione	Registrazione Corte dei Conti	Visto di regolarità contabile UCB (MEF)
Basilicata	n. 30 del 10.3.2017	n. 298 del 17.3.2017	n. 35 del 15.3.2017
Calabria	n. 199 del 3.8.2017	n. 1995 del 13.9.2017	n. 237 del 21.8.2017
Campania	n. 2 dell'8.2.2017	n. 178 del 17.2.2017	n. 27 del 9.2.2017
Puglia	n. 4 dell'8.2.2017	n. 180 del 17.2.2017	n. 28 del 9.2.2017
Sardegna	n. 3 dell'8.2.2017	n. 179 del 17.2.2017	n. 29 del 9.2.2017

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29/0002324 dell'11 marzo 2022;

VISTA la nota di Anpal Servizi spa n. 422 del 23 gennaio 2023, con la quale sono stati trasmessi i dati relativi ai lavoratori ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impiegati in attività socialmente utili, tra l'altro, nei territori delle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, al 31 dicembre 2022, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

Regione	Numero totale di lavoratori socialmente utili al 31/12/2022
Basilicata	15
Campania	451
Puglia	71
Sardegna	13
Totale	**550**

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 0038.07/02/2023.0003519 del 7 febbraio 2023, trasmessa in pari data con PEC prot. n. INPS.0038.07/02/2023.0003524 per la quale, nel 2023, l'importo dell'assegno mensile *pro-capite* per attività socialmente utili (ASU) è fissato in euro 656,44 e quello dell'assegno annuo *pro-capite* al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 180,00;

RITENUTO necessario ed urgente determinare l'ammontare della spesa, nell'annualità 2023, per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) e per misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.

81 utilizzati in attività socialmente utili nelle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ai fini della proroga *ope legis* delle convenzioni suindicate ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,

DECRETA

Articolo 1

Ai fini della proroga *ope legis,* ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, delle convenzioni indicate nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - l'ammontare della spesa per l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) e per misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati in attività socialmente utili nelle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, è determinato, per l'annualità 2023, complessivamente in euro 4.431.504,00 (quattromilioniquattrocentotrentunomilacinquecentoquattro/00) come risulta in dettaglio nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF al 31/12/2022	Totale in euro importo annuo ASU	Totale in euro importo ANF annuo	Totale in euro per ASU - ANF e misure di politica attiva del lavoro a carico FSOF
Basilicata	**15**	118.159,20	2.700,00	**120.859,20**
Campania	**451**	3.552.653,28	81.180,00	**3.633.833,28**
Puglia	**71**	559.286,88	12.780,00	**572.066,88**
Sardegna	**13**	102.404,64	2.340,00	**104.744,64**
Totale	**550**	4.332.504,00	99.000,00	**4.431.504,00**

Articolo 2

Con separati provvedimenti e all'esito dei controlli degli organi competenti sul presente decreto, sarà determinato l'ammontare dei costi di gestione dell'INPS per l'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili aventi diritto e si procederà all'impegno ed alla liquidazione - a valere sui pertinenti capitoli di bilancio - delle relative risorse e di quelle indicate all'articolo 1.

L'efficacia del presente decreto è subordinata alla prescritta registrazione da parte degli organi di controllo ed alla pubblicazione sul sito internet *www.lavoro.gov.it*.

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.